

ESAME di STATO

a.s. 2020 - 2021

dalla norma la regolarità

O.M. n.53 del 03/03/2021

a cura del dott. Pasquale Di Nunno

PREMESSA

Il presente lavoro rappresenta **solo un contributo** a un esame della O.M. n. 53 del 03/03/2021*.

Esso non esime i Presidenti di Commissione e i docenti dall'obbligo di uno studio rigoroso e completo della O.M., come pure dall'obbligo, per i Presidenti delle Commissioni, di partecipare alle "Conferenze di servizio" che gli USR organizzeranno – quest'anno anche "*in modalità telematica*" o altre modalità – con l'intervento di Dirigenti Tecnici (art.14 OM).

Vi ringrazio della Vostra partecipazione a questo incontro di formazione promosso dal Presidente ing. Valentini nell'ambito degli interventi di formazione programmati dal Direttivo Re.Na.I.A.

Con l'augurio di un lavoro che sia caratterizzato dall'intelligenza normativa e dalla saggezza nel governo di tutte le operazioni in una situazione emergenziale complessa per la pandemia da Covid-19.

* I testi riportati ***in corsivo*** riproducono fedelmente il testo della O.M. n.53/2021.

P. Di Nunno

ESAME di STATO 2021



ovvero ... quante conoscenze possiedi?



ovvero ... della didattica a distanza ... secondo alcuni



ovvero ... tra speranza e sconforto ...

Esame di Stato versus Esame di Maturità ...

un lungo cammino

Il quadro normativo della Riforma Gentile (ottobre 1922 – luglio 1924) resta sostanzialmente intatto fino al 1969, quando esso cambia radicalmente con il

Decreto-Legge 15 febbraio 1969, n. 9

elaborato dal Ministro Fiorentino Sullo

Qual era l'impianto valutativo?

- a. **“L'esame di MATURITA' aveva “come fine la valutazione globale della PERSONALITA' del candidato” con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali”** (art. 5).
- b. Esso si svolgeva **“in unica sessione annuale”** “a conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale” (art.1).
- c. Il colloquio verteva, **“nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno”, su “concetti essenziali” di due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione esaminatrice**, con riferimento alle 4 materie definite dal Ministro.
- d. A conclusione dell'esame di maturità la Commissione d'esame elaborava **“per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione (art. 8)”**.

Merita di essere ricordato che con questo D.L. fu **“liberalizzato”** l'**accesso alle facoltà universitarie**: dal 1969, infatti, divenne possibile iscriversi a qualunque facoltà senza alcun vincolo di collegamento all'indirizzo di studi attestato dal diploma di Maturità conseguito.

Verso Il Nuovo Testamento ...

ovvero **dall'Esame di Maturità all'Esame di Stato.**

Legge 10 dicembre 1997, n.425

Quale fu l'impianto valutativo? Perché essa rappresentò un **“turnaround”** nella costruzione del percorso scolastico dal punto di vista formativo e valutativo?

a. Con la Legge di riforma **425/1997** del Ministro Luigi Berlinguer gli **“esami di Stato conclusivi”** *“hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli **OBIETTIVI GENERALI e SPECIFICI** di ciascun indirizzo di studi”* (art. 1, c. 1).

Non più una fumosa valutazione della personalità dello studente, ma un'indagine e una valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi di apprendimento!

b. La prima prova ha il suo focus sulle *“capacità espressive, logico-linguistiche e critiche”* del candidato.

La seconda prova ha per oggetto **“una delle prove caratterizzanti il corso di studi”**.

La terza prova, *“a carattere pluridisciplinare”* **“consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero *nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti*”**. (art.3, c.1)

c. Il rilascio il contenuto delle certificazioni devono “**dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite secondo il piano di studi seguito**”, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’*Unione europea*” (art. 6).

Dunque, si prevedeva **UN PASSAGGIO ESPLICITO** da una scuola centrata sulle **CONOSCENZE** ad una scuola centrata sulle **COMPETENZE**.

Questo resta l’impianto anche della

Legge 11 gennaio 2007, n.1

del Ministro Giuseppe Fioroni: la legge – madre dell’Esame di Stato fino ai 3 D.P.R. del 10 marzo 2010 ed oltre.

Il percorso di riforma/revisione

dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.87

(*“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali ...”*)

al D.D.n.1440 del 25 settembre 2019

(*“Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”*).

Quali i <propellenti>?

- ✓ La spinta propulsiva parte dal dibattito che segue al saggio pubblicato da Howard Gardner nel 1983, dal titolo “**Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza**”.
- ✓ La definizione canonica di “**competenza**” viene data dal Decreto 24 maggio 2018, n.92 (*“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale ..”*), all’art.2 <Definizioni>:

comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale

Quanto sia centrale la categoria di “**competenza**” nella riconfigurazione dell’Esame di stato, questo è esplicitato dal D.lgs.62, al Capo III (*Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione*), art.12 (*Oggetto e finalita'*)

“L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado **verifica i livelli di apprendimento conseguiti** da ciascun candidato **in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi**, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle **Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, ...**”

L'APPRENDIMENTO

NON è un PERCORSO **SEQUENZIALE**


E' un percorso

- situato in **UN CONTESTO** (LABORATORIO)
- secondo **un modello RETICOLARE**
- alla ricerca di **SOLUZIONI di PROBLEMI**


Poniamo **PROBLEMI**



a partire da domande alimentate



dal nostro **SAPERE**



dal nostro **ESPERIRE**



utilizzando
STRUMENTI TEORICI
(**CONOSCENZE**)

utilizzando
CAPACITA' TECNICHE
(**ABILITA'**)



COSTRUIENDO COMPETENZE

(in progress)

Cerchiamo e verifichiamo

SOLUZIONI

2^ PROVA

STRUTTURA LOGICO – LESSICALE

LA PARTE MINISTERIALE

Al candidato si chiede di sviluppare l'elaborato attenendosi alle seguenti indicazioni:

COMPRESIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della consegna operativa (p.3)

- a) Con riferimento alla comprensione del/dei documento/i introduttivo/i, utile/i a raccogliere informazioni per l'intervento, il candidato risponda alle seguenti questioni:

PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/delle disciplina/e (p.6)

- b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso degli studi, fornisca una spiegazione del fatto che ...

PADRONANZA delle competenze tecnico-professionali evidenziate nella rilevazione delle problematiche e nell'elaborazione delle soluzioni (p.8)

- c) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – professionali conseguite, il candidato predisponga una relazione o un prodotto o un servizio ...

CAPACITA' di argomentare, di collegare e di sintetizzare
le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici (p.3)

- d) Il candidato concluda proponendo un suo contributo innovativo o sviluppi del tema o prodotto o servizio, di cui al punto c), facendo anche riferimenti a esperienze di tipo laboratoriale o all'ASL o ad attività lavorative svolte, oppure elabori un modello rappresentativo o un grafico che riferisca innovazioni...

CRITERI di AMMISSIONE

CANDIDATI INTERNI

(art.3)

✚ “ammessi a sostenere l'esame di Stato” gli studenti delle Istituzioni Scolastiche **STATALI e PARITARIE**

- A. “**iscritti all'ultimo anno di corso** dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado”;
- B. “**anche in assenza dei requisiti** di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs n.62/2017”, che si riportano di seguito:

- ✓ *partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;*
- ✓ *svolgimento dell'attività di Alternanza Scuola-Lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso”*

Ma si precisa che:

- ✓ spetta alle Istituzioni scolastiche valutare “**le deroghe rispetto al requisito di frequenza**” “**anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica**”;
- ✓ **L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe** (votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina ... e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi).

Si guardi al Dlgs 62/2017 art.13, per capire quali requisiti siano sospesi per l'ammissione all'Esame di Stato 2021:

Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che **hanno frequentato l'ultimo anno di corso** dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado **presso istituzioni scolastiche statali e paritarie**.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, **in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe**, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente **in possesso dei seguenti requisiti**:
 - a) **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
 - b) **partecipazione**, durante l'ultimo anno di corso, alle **prove predisposte dall'INVALSI**, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
 - c) svolgimento dell'**attività di alternanza scuola-lavoro** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio **nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso**. ...
 - d) **votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto** secondo l'ordinamento vigente e un **voto di comportamento non inferiore a sei decimi**.
Nel caso di **VOTAZIONE INFERIORE A SEI DECIMI IN UNA DISCIPLINA** o in un gruppo di discipline, **il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo** del secondo ciclo. ...

✚ Lo stesso dicasi per gli studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali - **CORSI SERALI** (PERCORSI ADULTI 2°LIVELLO).

✚ E sottinteso che “Sono **fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami** emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti” (art.3 c.3).

VALUTAZIONE

e

AMMISSIONE

(art.3)

+ CHI VALUTA?

il **CONSIGLIO di CLASSE** *“in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Coordinatore o da un suo delegato”* (c.1. lett. a);

+ COME VALUTA?

- Per i candidati ammessi a sostenere l'Esame di Stato, **criteri e modalità** per la **formalizzazione della Delibera di ammissione** sono adottati **dal Consiglio di Classe**;
- *in caso di parità, nell'esito di una votazione, prevale il voto del Presidente* (c.2).

+ ESITO all'ALBO: è **reso pubblico**, riportando all'Albo Istituto Sede:

- *“il voto di ciascuna disciplina e del comportamento*
- *Il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo*
- *la dicitura “AMMESSO”.*

CANDIDATI ESTERNI

(art.4)

✚ Condizioni di **AMMISSIBILITA'**, come da Dlgs 62/2017, art.14, c.1 (vedi comma 2):

- a) compiere **il 19° anno** di età entro il 2021 e aver adempiuto all'**OBBLIGO** di istruzione;
- b) essere in possesso del **DIPLOMA di LICENZA** (Sc.sec. di 1° grado) **da un numero di anni almeno pari alla durata del corso di studi** (da 5 anni) – ininfluente, in questo caso, l'età del candidato;
- c) essere in possesso di **titolo conseguito** al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado **di durata almeno QUADRIENNALE del previgente ordinamento** o essere in possesso del **diploma professionale di TECNICO**;
- d) aver cessato la frequenza **dell'ultimo anno PRIMA del 15 marzo 2020**.

✚ *L'ammissione dei candidati esterni è **subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari*** (c.1)

✚ *"I candidati esterni sostengono l'esame di Stato **sui percorsi del vigente ordinamento**"* (c.5)

✚ CANDIDATI ESTERNI – ESCLUSIONE (c.5 e 6):

NON possono sostenere gli Esami St.:

- nei **corsi quadriennali**;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello **per Adulti**.

NON è consentito **RIPETERE l'ESAME di STATO** per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione già sostenuto **CON ESITO POSITIVO**.

CANDIDATI ESTERNI – esame preliminare

(art.5)

- A. Il “**superamento in presenza**” dell’esame preliminare è **sempre “conditio sine qua non”** dell’**ammissione** dei candidati esterni all’Esame di Stato (c.1).
- B. *L’esame preliminare è sostenuto **di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni**, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (c.7).*
- C. Esso è inteso ad **ACCERTARE** la preparazione dei candidati esterni *sulle discipline del piano di studi **del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento** (c.2).*
- D. *il candidato e’ ammesso all’esame di Stato se consegue **un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova**” (c.9).*

SEDI degli ESAMI

(art.6)

- + Candidati **INTERNI**: Istituti statali e paritari *da essi **FREQUENTATI***
- + Candidati **ESTERNI**: Istituti statali e paritari *ai quali sono stati **ASSEGNATI***
 - se si sono preparati presso scuole che non siano né statali né paritarie o in corsi di preparazione, NON presso scuole paritarie “*che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi*” (c.2).
- + **prove d’esame in videoconferenza** *per candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame* domanda al Dirigente prima dell’insediamento della Commissione o successivamente al Presidente Commissione)

DOCUMENTO del CONSIGLIO DI CLASSE (cdL del 15 maggio)

(art.10)

PERCORSO FORMATIVO

I CONTENUTI

I METODI

I MEZZI

GLI SPAZI E I TEMPI

PERCORSO FORMATIVO


I CRITERI

GLI STRUMENTI DI **VALUTAZIONE**

GLI **OBIETTIVI RAGGIUNTI**

OGNI ALTRO ELEMENTO

che I C.d.C. ritengano **SIGNIFICATIVO** ai fini dello svolgimento dell'Esame.



**Gli obiettivi specifici di apprendimento
delle discipline coinvolte**

**i risultati di apprendimento
dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica
per come enucleate all'interno delle singole discipline**

Il DOCUMENTO deve INDICARE:

- A) **l'argomento assegnato** a ciascun candidato **per la realizzazione dell'elaborato** concernente **le discipline caratterizzanti** oggetto del colloquio di cui all'articolo;
- B) **i testi oggetto di studio** nell'ambito dell'insegnamento **di Italiano durante il quinto anno**;
- C) ove previsto, **modalità CLIL**.

Da **ALLEGARE** eventuali atti e certificazioni relativi a:

- a) attività di **preparazione all'Esame di Stato** (*prove effettuate e iniziative realizzate*);
- b) percorsi per le Competenze trasversali e l'Orientamento (**PCTO**);
- c) **stage e tirocini** effettuati;
- d) percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di **Cittadinanza e Costituzione** e dell'insegnamento dell'**Educazione Civica** riferito all'a.s. 2020/21;
- e) attività di **partecipazione studentesca** ai sensi dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 24 giugno 1998, n. 249).

COMMENTO:

La costruzione del “**Documento del Consiglio di classe**” (D.C.Cl.) riprende le <voci> canoniche del Documento, come riportate dalle O.M. degli ultimi anni, ma **con nuove voci e relativa documentazione**.

Va, comunque, tenuto presente che, pur in presenza di una Commissione costituita da Commissari tutti <interni>, il D.C.Cl. resta **il DOCUMENTO STRATEGICO e di RIFERIMENTO** per la regolarità delle operazioni dell’Esame di Stato.

Una rilevanza maggiore, esso la assume a motivo del fatto che il percorso di apprendimento dell’a.s. 2019/2020 è stato costituito da due tempi: quello della **didattica in classe** e quello della **didattica a distanza**.

Per questo motivo si suggerisce di redigere il D.C.Cl. distinguendo contenuti, metodi, mezzi, tempi, criteri e strumenti di valutazioni ed altre voci significative. In modo analitico:

- a) **quali contenuti, quali argomenti, quali conoscenze** siano stati proposti dal docente e acquisiti dagli studenti con “**didattica in presenza**” e quali argomenti siano stati proposti con la “**didattica a distanza**”;
- b) **quali metodi** siano stati utilizzati, sia in presenza sia a distanza, per trasmettere dei saperi o per coinvolgere gli studenti in ricerche e/o approfondimenti;
- c) **la scansione temporale** nello studio di determinati argomenti è opportuno riferirla in modo particolareggiato;
- d) **quali criteri e strumenti di verifica e di valutazione** siano stati proposti, utilizzati, modificati nel corso dell’anno scolastico,
- e) particolare attenzione, **in considerazione della forte componente laboratoriale o pratica** dell’Indirizzo di Istruzione e formazione professionale, va prestata nel riferire quali tempi, quali eventi, quali eventuali progetti, quali percorsi PCTO siano stati assegnati per l’acquisizione di competenze professionali e quali “aggiustamenti” siano stati oggettivamente fattibili nella stagione della didattica a distanza.

CREDITO SCOLASTICO

(art. 11)

Va tenuto presente che, come da normativa consolidata, il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle Tabelle, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, **oltre alla media M dei voti**, anche **l'assiduità della FREQUENZA, l'INTERESSE e l'IMPEGNO nella partecipazione** al processo di insegnamento – apprendimento, tanto più rilevante per l'estensione del periodo della DaD. L'attribuzione del credito scolastico, di competenza del Consiglio di classe, deve essere "**MOTIVATA, DELIBERATA E VERBALIZZATA**".

✚ **Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa (c.4)**

✚ Con **quali operazioni?**

Merita di essere precisato che l'operazione di conversione – attribuzione del credito resta un provvedimento **A CARATTERE EMERGENZIALE**, che pertanto non sostituisce la vigente normativa del Dlgs. 62/2017, art.15.

Va ribadito che questa operazione si applica **SOLO alle attuali classi quinte**, non alle operazioni di scrutinio delle classi precedenti. La qual cosa appare chiara dalla nota che accompagna la Tabella B.

In sintesi, con riferimento all'Allegato A,

a) Nella **Tabella A** (ex classe III) va posta attenzione alla media dei voti, ma anche al limite alto o basso della banda di oscillazione, che è stato assegnato a suo tempo.

b) Nella **Tabella B** (ex classe IV) non a caso si fa voce di un <disposto emergenziale>, che potrebbe essere avvenuto, vale a dire l'ammissione alla classe quinta anche in presenza di una o più insufficienze nello scrutinio di fine quarta. In tale caso occorre valutare se siano intervenute attività di recupero, quale sia stato l'esito e

procedere (facoltà del Consiglio di classe) alla integrazione di un punto con annotazione nel verbale.

c) La **Tabella C** (Classe V), la sia applica in maniera diretta.

Per questo si usano due voci:

- ✓ **conversione** del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta (tabelle A e B);
- ✓ **attribuzione** del credito scolastico per la classe quinta (tabella C)
- + **i docenti di Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni per gli studenti che se ne avvalgono** (c.3);
- + **i docenti delle attività didattiche e formative alternative alla religione cattolica partecipano a pieno titolo per gli studenti che se ne avvalgono** (c.3);
- + **Candidati dei cd. Corsi Serali** (percorsi di istruzione per gli adulti di 2° livello) per il credito scolastico vedasi il c.6
- + **Candidati esterni**: per il credito scolastico vedasi il c.7

Allegato A

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2010	Nuovo credito assegnato per la classe terza
$M = 6$	7-8	11-12
$6 < M \leq 7$	8-9	13-14
$7 < M \leq 8$	9-10	15-16
$8 < M \leq 9$	10-11	16-17
$9 < M \leq 10$	11-12	17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2010 e dell'OM 11/2020	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
$M < 6 *$	6-7	10-11
$M = 6$	8-9	12-13
$6 < M \leq 7$	9-10	14-15
$7 < M \leq 8$	10-11	16-17
$8 < M \leq 9$	11-12	18-19
$9 < M \leq 10$	12-13	19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020

*ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere superiore ad un punto

Allegato A

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

Quando utilizzare la Tabella D?

per i **candidati interni** che **non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta**, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante sulla base della tabella D di cui all'allegato A alla presente ordinanza, **in base ai risultati conseguiti**, a seconda dei casi, **per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari** sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all'esame di Stato

COMMISSIONE

composizione e sostituzioni

(art.12)

- ✚ Le due sottocommissioni sono composte “ciascuna da **sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica** sede di esame, con **presidente esterno unico** per le due sottocommissioni” (c.1).
- ✚ “I commissari sono designati (dai competenti Consigli di classe) **tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato**. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento” (c.2 lettera a).
- ✚ Va “**assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline di indirizzo** di cui agli allegati C/1, C/2, C/3” (c.2 lettera b)
- ✚ Va tenuto presente che “i commissari **possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo** secondo la normativa vigente” (idem).

(art.13)

- ✚ La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato “rientra tra gli **OBBLIGHI** inerenti allo svolgimento delle **funzioni proprie dei Dirigenti Scolastici e del personale docente** della scuola” (art.13, c.1).
- ✚ Rifiutarlo? NO. Lasciarlo? Solo “nei casi di **LEGITTIMO IMPEDIMENTO** per motivi che devono essere **DOCUMENTATI E ACCERTATI**” (art.13 c.2).

✚ Le assenze vanno COMUNICATE dal Presidente della Commissione o, in sua assenza, dal Commissario più anziano per età:

- al **Direttore Generale USR** per il Presidente assente;
- al **Dirigente Scolastico** per il/i Commissario/i interno/i.

Le sostituzioni sono disposte, parallelamente,

- *dal Dirigente Scolastico/Coordinatore nel caso dei componenti*
- *dall'USDR nel caso dei Presidenti (c.3).*

✚ “Il personale utilizzabile per le sostituzioni” “deve rimanere **a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30.06.2021**”, “con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria” (c.4).

✚ **DURANTE IL COLLOQUIO** “nell’ipotesi di assenza dei Commissari non superiore a un giorno dei Commissari”, devono essere **interrotte tutte le operazioni** d’esame relative al giorno stesso.

In caso di **ASSENZA DEL PRESIDENTE**, per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi **SOLO le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione.**

DIARIO delle OPERAZIONI e delle PROVE

(art.15)

SESSIONE ORDINARIA

Lunedì 14 giugno 2021 h.08.30

Seduta Plenaria: Presidente e Commissari delle due classi abbinata.

Prosecuzione dei lavori con le **sedute preliminari** delle sottocommissioni.

Martedì 15 giugno 2021:

Eventuale prosecuzione delle operazioni per sottocommissioni.

Va tenuto presente che, in assenza delle prove scritte, per quest'anno la Commissione deve aver **COMPLETATO** l'esame dei **fascicoli** e dei **curricoli** dei candidati **PRIMA dell'INIZIO dei COLLOQUI**.

Eventuali sanzioni per mancanze disciplinari **durante la sessione d'esame** possono essere inflitte, ove previsto, dalla Commissione per i candidati interni ed esterni.

Art. 26

(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)

1. Anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 31, commi 2 e 3 (= **“misure di sicurezza”**, **“modalità telematica”**):
 - a) Qualora si ravvisi **l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite**, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il Dirigente Sc. (se prima dell'inizio della sessione d'esame) o Il Presidente (in fase successiva) ne dà notizia all'USR per le valutazioni e le decisioni del caso.
 - b) **Nel solo caso** in cui **le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano**, fermo restando quanto già previsto all'articolo 8 e all'articolo 20, comma 3, **i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza** (lettera a).
 - c) Nei casi in cui **uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza**, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, **il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza** (lettera c).
2. Nell'ambito della **verbalizzazione** di cui all'articolo 22 è altresì riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.

RIUNIONE PLENARIA

(art.15) **lun 14 giugno 2021 h.08.30**

SEDUTA PLENARIA

- Presidente della Commissione
 - Commissari interni delle 2 Classi/Sottocommissioni abbinate
1. Il Presidente (o in sua assenza, il commissario più anziano d'età):
 - o verifica **la composizione delle Commissioni e la presenza dei Commissari** (c.2)
 - o dà comunicazione degli **eventuali assenti** (se trattasi del Presidente della Commissione, all'USR; se trattasi di Commissario interno, al D.S. dell'Istituto) (c.2)
 2. Il Presidente, *sentiti i componenti di ciascuna Sottocommissione*, fissa i **tempi e le modalità delle riunioni preliminari delle singole sotto commissioni**, (c.3)
(solo a mo' di esempio)
 - 14 giugno 2021 Comm. 5 A 09.30 – 12.00 (di pomeriggio, è per prassi prevista la Conferenza di servizio obbligatoria con Ispettori USR)
 - 15 giugno 2021 Comm. 5 B 08.30 – 11.00
 3. Il Presidente, *sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione*, individua e definisce **gli ASPETTI ORGANIZZATIVI** (c.4) **delle attività delle sottocommissioni** e stabilisce **l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni** con riferimento:
 - o sorteggio **sottocommissione/Classe**
 - Sezione ____
 - Sezione ____

- sorteggio della **precedenza tra candidati esterni e interni**, all'interno di ciascuna sottocommissione;
- sorteggio **convocazione candidati per lettera alfabetica**: *“Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, **non può essere superiore a cinque**, salvo motivata esigenza organizzativa”*.

- **“Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all'albo dell'istituto sede d'esame il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione”** (c.6)

- **calendario definitivo**
 - verificata la calendarizzazione delle **classi articolate** (gruppi studenti con diversi indirizzi o con diverse materie o lingue straniere);
 - verificata l'eventuale **comunanza di Commissari interni** con altre Commissioni: **intese tra Presidenti per concordare la data di inizio dei colloqui, senza procedere a sorteggio.**

RIUNIONE PRELIMINARE

(art.16) Lun 14 giugno / Mar 15 giugno

1. Nomina del **sostituto del Presidente** scelto tra i Commissari (**atto facoltativo; ove possibile, unico** per le due sottocommissioni (c.1).
Va tenuto presente che la nomina del Vicepresidente garantisce l'eventuale sostituzione del Presidente per tutta la durata dei lavori.
2. Nomina del **Segretario** individuato tra i Commissari (**uno per ciascuna sottocommissione**, in particolare per il compito della verbalizzazione: si ricordi che il Verbale della seduta plenaria va riportato nella verbalizzazione dei lavori di entrambe le sottocommissioni) (c.2).

Come da commi 3 e 4:

3. Dichiarazione **obbligatoria per iscritto** di non aver "**istruito privatamente uno o più candidati**" assegnati alla Commissione nell'a.s. 2019/2020 (vedi Comm. WEB, stampare e far firmare) (c.3)
4. Dichiarazione **obbligatoria per iscritto** di assenza "**rapporti di parentela e di affinità entro il 4° grado ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile**" con un candidato (vedi Comm. WEB, stampare e far firmare) (c.3):
 - Il presidente della commissione può disporre **motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3, lettera b)**, cioè rapporti di parentela ... (c.4)
 - Va posta attenzione a che i docenti nominati in sostituzione firmino entrambe le dichiarazioni di cui sopra.
5. **ESAME ATTI** ("*seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive*", c.6):

- a) “l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio”;
- b) “le domande di ammissione all’esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell’abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima”;
- c) “la copia dei verbali delle operazioni ... relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico”;
- d) il DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE (questa è la fase più idonea a illustrare per tempo al Presidente esterno eccellenze, problematicità e profilo medio della Classe);
- e) il Documentazione Alunni con Disabilità certificata o DSA:
 - esaminare la documentazione e le proposte operative per l’Esame di Stato di candidati certificati disabili, “individuando gli studenti che sostengono l’esame con prove differenziate non equipollenti”
 - DSA: individuando gli studenti che sostengono l’esame con prove differenziate non equipollenti.
- f) Relazione informativa per eventuali classi sperimentali.

6. Accertamento di IRREGOLARITA’ (c.7):

- a) se INSANABILI, darne tempestiva comunicazione all’Ufficio III MIUR (i candidati sostengono la prova d’esame con riserva);
- b) se SANABILI da parte dell’Istituto sede di esame, fare formale richiesta al Dirigente dell’Istituto perché proceda a sanare gli atti, ove necessario, attraverso la convocazione urgente del C. classe;
- c) se SANABILI da parte del candidato, formale richiesta al candidato a regolarizzare la documentazione, fissando il termine di adempimento.

Ancora, nella RIUNIONE PRELIMINARE:

come da O.M. art.15, comma 8:

7. **Modalità di conduzione del COLLOQUIO**, come da artt.17 e 18.

8. **PUNTEGGIO INTEGRATIVO – CRITERI** (verbalizzazione).

“.. **l'eventuale** attribuzione del punteggio integrativo, **fino a un massimo di 5 punti**, per i candidati abbiano conseguito un **credito scolastico di almeno 50 punti** ed un **risultato nella prova di esame pari almeno a 30 punti**”.

Tale integrazione viene effettuata **al momento della valutazione finale** per ciascuna sottocommissione, sulla base di criteri **precedentemente stabiliti**.

9. **ASSEGNAZIONE della LODE – CRITERI** (verbalizzazione) (art. 24, c.5)

“La sottocommissione **ALL'UNANIMITA' PUO'** **motivatamente** attribuire la lode a coloro che conseguono **il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione** di cui al comma 4, a condizione che:

- a) abbiano conseguito **il credito scolastico massimo con voto unanime** del consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito **il punteggio massimo previsto alla prova d'esame**”.

Assenze dei Candidati

Sessione Straordinaria

(art.22)

- ✚ Candidati che vengano a trovarsi “**nell’ assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista**”:
 - causa **malattia debitamente certificata**;
 - **grave documentato motivo** riconosciuto tale dalla Commissione;
 - “**è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario** deliberato dalla Commissione” (c.1)

SESSIONE STRAORDINARIA

- ✚ “Qualora **non sia assolutamente possibile** sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione”, i candidati che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1 “**possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente** entro il giorno successivo all’assenza” (c.2)
- ✚ Come da c.4, ove il candidato sia **impossibilitato a proseguire o completare il colloquio** (ad es. per un malore improvviso o perdita dei sensi o svenimento...), il Presidente stabilisce con **PROPRIA DELIBERA**:
 - in quale modo far proseguire/completare il colloquio;
 - se rinviarlo ad altra data per la prosecuzione o completamento.

COLLOQUIO

Art.2

“La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha **inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore 8:30**, con l’avvio dei colloqui”.

ART.17

(Prova d’esame)

Inizio Colloqui: mercoledì 16 giugno

Ritengo opportuno far rilevare che nella strutturazione del colloquio/esame la O.M.n.53/2021 riprende **i parametri docimologici e le modalità operative previste dal testo del D.lgs. 13 aprile 2017, n.62**, in particolare all’art.17.

Si riportano, a riprova,

in modo SINOTTICO,

i testi del Dlgs. 62/2017 e della O.M. n.53/202.

A. Dlgs. art.17

*Il colloquio ha la finalita’ di **accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale** della studentessa o dello studente.*

B. OM 2021 art.17, c.1

*Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un **colloquio**, che ha **la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.***

A. Dlgs. art.17

A tal fine la Commissione... propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera (c.9)

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro (c.9)

Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione» (c.10)

B. OM 2021, art.17 c.2

Ai fini di cui al comma 1, **il candidato dimostra**, nel corso del colloquio:

- a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di **UTILIZZARE LE CONOSCENZE ACQUISITE** e di **METTERLE IN RELAZIONE** tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b) di saper **analizzare criticamente e CORRELARE** al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato **le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO** ... tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica”
- c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di **Educazione civica, per come enucleate all'interno delle single discipline**”.

ART.18

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame)

L'esame è così articolato:

1. **Discussione** di un **elaborato CONCERNENTE le discipline caratterizzanti** per come individuate (nel nostro caso) all'allegato C/3.

Nel nostro caso:

- ✓ IPEN Articolazione **ENOGASTRONOMIA**:
 - Laboratorio Servizi Enogastronomici – Cucina
 - Scienza e Cultura dell'Alimentazione
- ✓ IPPD Art. Enogastr. Opzione **“PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**:
 - Scienza Alimentazione Controlli microbiologici alimentari
 - Laboratorio Servizi Enogastronomici – Pasticceria
- ✓ IP06 Articolazione **SERVIZI di SALA e VENDITA**:
 - Laboratorio Serv. Enogastr. – Sala e Vendita
 - Scienza e Cultura dell'Alimentazione
- ✓ IP07 Articolazione **ACCOGLIENZA TURISTICA**
 - Laboratorio d Servizi di Accoglienza Turistica
 - Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva

a) L'elaborato va redatto in una **“tipologia COERENTE”** con le predette discipline di indirizzo.

b) L'elaborato va **“INTEGRATO, in una prospettiva multidisciplinare”** con riferimento a possibili apporti di altre discipline, a competenze personali riportate nel curriculum e alle esperienze PCTO.

- c) L'argomento è **ASSEGNATO** a ciascun candidato, **dal Consiglio di classe, su INDICAZIONE dei docenti delle discipline caratterizzanti e tenendo conto del percorso personale entro il 30 aprile 2021.**
- d) Spetta al Consiglio di classe indicare i docenti di riferimento dell'elaborato, **“tra tutti i membri della Commissione”, “assegnando a ciascuno un gruppo di studenti”.**
- e) L'elaborato è **trasmesso dal candidato** al docente di riferimento per posta elettronica **entro il 31 maggio**, allegando anche **una copia all'indirizzo di posta elettronica** della Scuola.

CONSIDERAZIONI

- ✓ L'elaborato viene **assegnato dal Consiglio di classe, su INDICAZIONE de/dei docente/docenti titolari dell'insegnamento delle discipline caratterizzanti.**

Non si tratta di un accordo privatistico tra il singolo docente della materia di indirizzo (o singoli docenti) e lo studente.

Pertanto, **la <proposta> resta di competenza del docente/Commissario, che terrà conto del percorso dello studente, e va <legittimata e fatta propria> dal Consiglio di classe proprio al fine di EVITARE qualsiasi attribuzione PRIVATISTICA** a questa fase preparatoria dell'Esame di Stato.

- ✓ Si parla di **“DISCUSSIONE”**, non già di una semplice esposizione del candidato o di un ascolto ricettivo da parte dei Commissari.
- ✓ Si usa la denominazione generale di **“elaborato”**: il fatto che non si precisi se trattasi di elaborato scritto, pratico, grafico, scritto – grafico, compositivo – esecutivo, ecc.. o se trattasi di semplice relazione o progetto o problema o analisi di documento lascia **ampio spazio al docente di individuare la tipologia più adeguata al percorso dello studente.**
- La **“TIPOLOGIA”** deve essere **“coerente” con le discipline caratterizzanti.**

Al riguardo può essere una guida corretta e coerente **tener presenti le tipologie proposte nei Quadri di Riferimento”**, come di seguito riprese a mo' di esemplificazione.

(1) **Definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale.**

Si riferiscono, **solo a mo' di esempio**, alcune aree tematiche di carattere generale, invitando i docenti a proporre percorsi ben delimitati e precisati, proprio per **sollecitare lo studente a evitare operazioni di copia – incolla** e a proporre uno sviluppo che utilizzi quanto ha appreso in classe, nel Laboratorio, in esperienze, a distanza!

Ad es. L'alimentazione: il cliente e le sue esigenze. Il nuovo profilo del consumatore di beni alimentari. Qualità e Sicurezza. Tendenze e dinamiche del turismo: il turismo di ritorno o il turismo enogastronomico, ecc.

(2) **Analisi e soluzione di un problema in un contesto operativo** che può presentarsi nell'esercizio dell'attività professionale.

Ad es. come gestire il cliente affetto da intolleranze alimentari o che svolga attività sportiva da professionista; come predisporre un menu per un evento che valorizzi i prodotti stagionali del territorio; come organizzare un apericena ecc.

(3) Chiedere al candidato di **individuare e descrivere fasi e modalità operative**; ad es.

- nella realizzazione di un menu composto da due piatti, scegliendo materie prime e tecniche di preparazione e di cottura che rispondano a una sana ed equilibrata alimentazione;
- nell'allestimento e nella gestione di un servizio di sala precisando la tipologia di evento, il profilo del destinatario, le fasi dall'accoglienza degli ospiti al loro congedo;
- nella preparazione di un dolce, precisando le variazioni che devono essere operate a seconda del profilo dietologico o patologico di almeno due profili di cliente;

- nella costruzione di un percorso turistico – enogastronomico o turistico – artistico o turistico – archeologico o di altra rilevanza per la valorizzazione del territorio.
- (4) **Predisposizione, organizzazione e gestione del Laboratorio** di propria competenza oppure **allestimento di un servizio di catering e/o banqueting** o di pasticceria per un determinato tipo di evento oppure **organizzazione del ciclo – cliente in una struttura ricettiva**. In ogni caso, con modalità che garantiscano sicurezza e profili di qualità.
- (5) Individuare **modalità di presentazione, di promozione e di commercializzazione** di prodotti stagionali o a Km zero o di piatti tipici o di vini/bevande rappresentativi dell'immagine della Regione di appartenenza o di strutture ricettive legate a ambienti marini o montani o collinari o di altro genere, che siano collegate al turismo integrato e sostenibile.
- (6) **Costruzione e realizzazione di un progetto**, valorizzando esperienze maturate nei PCTO o attestate nel curriculum dello studente. partecipazione a un Project work, ecc ...
2. **DISCUSSIONE** di un **BREVE TESTO**,
- **già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA durante il quinto anno**
 - e ricompreso **nel documento del consiglio di classe**;

CONSIDERAZIONI

- ✓ Si fa voce di un **“breve testo”**, che sia **stato oggetto di studio nel corso del 5° Anno “nell'insegnamento di Lingua e Letteratura italiana”** e che sia stato **riportato nel Documento del Consiglio di classe**.
- Solo a mo' di esempio, una pagina della novella “Rosso Malpelo” di Giovanni Verga; una poesia di Giovanni Pascoli, come “Temporale” o “Novembre” o “Il lampo”; una poesia di Ungaretti, come “San Martino del Carso” (Porto sepolto); una pagina de “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino, ecc.

Credo, anche, **valorizzante**, ove siano state fatte determinate scelte, una pagina di critica letteraria o **una pagina a carattere argomentativo** di un saggio fatto oggetto di studio e discussione, ecc.

- ✓ **“discussione”**, ad es. partendo dalla **individuazione del senso generale** del testo letto, chiedendo di **rilevare alcune strutture lessicali o morfosintattiche o il contesto storico – letterario**; oppure **cosa quel testo abbia trasmesso al candidato**, come il candidato si sia sentito interpellato o quale sia lo stile o la struttura compositiva o, semplicemente, perché sia importante argomentare, ecc...

3. **ANALISI**, da parte del candidato, del **materiale scelto dalla sottocommissione** ai sensi dell’articolo 17, comma 3;

Cosa si intende per “materiale”?

- “Il materiale è costituito **da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema** ed è finalizzato a favorire la trattazione dei **nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline** e del loro rapporto interdisciplinare”.

Quando va preparato il materiale?

- “La sottocommissione provvede alla **PREDISPOSIZIONE** e all’**ASSEGNAZIONE** dei materiali ... all’inizio di ogni giornata di colloqui, **prima del loro avvio**, per i relativi candidati”.

SUGGERIMENTI OPERATIVI

QUALI CRITERI?

CRITERI
per la
PREDISPOSIZIONE
dei materiali
alla **CLASSE**

CRITERI
per l’**ASSEGNAZIONE**
dei materiali predisposti
a **CIASCUN CANDIDATO**

per la **PREDISPOSIZIONE** dei materiali alla **CLASSE**

- ✓ che rispondano a **uno o più aspetti del Profilo culturale e professionale in uscita**¹;
- ✓ che tengano conto del **percorso didattico – formativo effettivamente svolto**, in coerenza con il Documento del Consiglio di classe²;
- ✓ che tengano conto della **specificità professionale del percorso** formativo³;
- ✓ che offrano la possibilità di trarre **spunti** per un **colloquio pluridisciplinare**⁴
- ✓ che tengano conto e favoriscano la trattazione dei **nodi concettuali fondamentali** delle discipline e dei loro rapporti⁵

per l'**ASSEGNAZIONE** dei materiali predisposti a **CIASCUN CANDIDATO**

- ✓ tenere presente **la metodologia di apprendimento che lo studente ha espresso** nel corso del triennio, con particolare riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi⁶;

¹ Come da D.lgs n.62/2017, art.17 c.9; come da Nota MIUR n.788 del 06/5/2019; come da D.M. n.28 del 30/01/2020 art.2 c.1

² Come da Nota MIUR n.788 del 06/05/2019 e da D.M. n.28 del 30/01/2020

³ Come da Nota MIUR n.788 del 06/05/2019

⁴ Come da MIUR n.788 del 06/05/2019

⁵ Come da Nota MIUR n.788 del 06/05/2019 e da art.2, c.5 D.M. 28 del 30/01/2020

⁶ Come da art.2 c.5 del D.M. 28 del 30/01/2020)

- ✓ tenere presenti e **valorizzare i contributi specifici che hanno caratterizzato la sua partecipazione all'attività didattica** (qualità di rielaborazione dei contenuti, attitudini disciplinari, stile cognitivo nell'attività di apprendimento, ruolo svolto in aula e in Laboratorio);
- ✓ valorizzare **la partecipazione a progetti ed esperienze** svolti⁷;
- ✓ tenere presenti le prestazioni e **i contributi alle attività di Laboratorio e ad eventi.**

⁷ Come da D.M. 28 del 30/01/2020 art.2 c.5

CONSIDERAZIONI

- ✓ Poiché trattasi di un “colloquio”, **va evitato** che questa terza <fase> si riduca a **una somma di quesiti** posti dai Commissari delle restanti discipline: il colloquio resta un <cum loqui>.
- ✓ Non si tratta di occupare gli spazi lasciati vuoti nella prima e nella seconda fase. L'accento è posto in una precisa direzione: **lo studente possiede la capacità di cogliere in una o più discipline le aree di collegamento, i link del sapere?** Del tipo:
 - i nutrienti, una sana alimentazione, una filiera ecosostenibile, la storia di un territorio, le evidenze matematiche ecc...
 - l'organizzazione del servizio, la normativa sulla sicurezza, la cultura del management, l'utilità della microlingua ecc...
- 4. **Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO** svolta nel corso del percorso di studi.

DUE CONSIDERAZIONI

- Primo, che è quanto mai valutativamente efficace che **la verifica dell'esperienza dei PCTO non abbia un carattere additivo/sommativo**, ma che sia guidata e richiesta dai Commissari all'interno della prima fase.
- Secondo; che la verifica delle competenze di **Educazione civica** va condotta, come da disposto normativo, “**per come enucleate all'interno delle singole discipline**” (art. 17 comma 2)

In sintesi.

Va tenuto ben fermo che il “colloquio”, per la sua stessa struttura, non può configurarsi come una somma di interventi di verifica semplicemente giustapposti l'uno all'altro. Occorre che tutta la Commissione disegni, per quanto possibile,

UN PERCORSO VALUTATIVO UNITARIO

con particolare riferimento all' “*esposizione dell'esperienza dei PCTO*” come all'accertamento delle competenze di “Educazione civica”.

Si tenga presente che:

- ✓ Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera **attraverso la metodologia CLIL**, possono essere accertate **qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame**.
- ✓ La commissione cura **l'equilibrata articolazione** e durata delle fasi del colloquio, della **durata COMPLESSIVA INDICATIVA di 60 minuti** (c.3).
- ✓ La commissione dispone di **quaranta punti** per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun **candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato**. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, **secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato B** (c.6)
- ✓ Il Colloquio / Esame va svolto in "**un'unica soluzione temporale**" e alla presenza della "**intera Commissione**".
- ✓ "**Il numero dei candidati** che sostengono il colloquio, **per ogni giorno, NON** può essere **SUPERIORE a cinque**, salvo **motivata esigenza organizzativa**" (art.14, c.3). E, comunque, non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

Come leggere la Griglia

INDICATORI

- a) **Acquisizione CONTENUTI e METODI delle discipline:** vale a dire, il candidato deve attestare che possiede delle informazioni, le sa definire, sa come si procede in un determinato campo del sapere (“disciplina”). In breve, sa **ESPORRE** delle **CONOSCENZE**, dandone ragione.
- b) Il candidato non espone solamente le conoscenze che possiede, ma le sa **UTILIZZARE** e **COLLEGARE** per sviluppare una tematica o per risolvere un problema o per gestire un caso aziendale o, semplicemente, per discutere con la Commissione.
- c) Il candidato non si serve solamente delle conoscenze per risolvere un problema, ma sa **ARGOMENTARE** e **RIELABORARE**. Per lo meno è coerente, quando espone; ma anche individua una informazione di partenza per articolarla, precisarla, mostrare a cosa potrebbe servire, quale sia l'utilità e la funzione di ciò che espone. **Ha, in qualche modo, la visione d'assieme di ciò che sta esponendo.**
- d) **COME SI ESPRIME?** Sa dove è di casa la morfosintassi? Ha un lessico tecnico o, per lo meno, appropriato? Sa comunicare?
- e) Che il candidato riferisca le sue esperienze professionali, che attesti di essere **consapevole del profilo di “cittadino”**, il candidato va <sollecitato> a farlo **partendo da “esperienze personali”**.

Mi permetto di far presente un mio fondato convincimento: **che una buona verifica è merito, senza dubbio,**

del candidato,

ma anche del docente/Commissario,

se non resta un “uditore” passivo, ma si propone come un Commissario che sa discutere, fornendo spunti; se necessario, guidando se dovesse presentarsi una situazione di disorientamento del candidato e, soprattutto, valorizzando il lavoro che è stato fatto durante l'anno.

DESCRITTORI. Sofferamoci sui prime tre indicatori:

- a) Il **Livello I** rileva l'assenza o la deficienza grave dell'obiettivo di apprendimento espresso dall'indicatore.
- b) Il **Livello III non** va identificato come quello della sufficienza; ch , anzi, descrive che l'obiettivo risulta conseguito, con eventuali elementi di adeguatezza e/o di rielaborazione; per questo la Commissione   chiamata a scegliere tra il 6 e il 7.
- c) Solo il **Livello V** (prestazione di eccellenza o, se si vuole, ottimale) ha una votazione numerica precisa, il dieci.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO

I primi 4 livelli hanno tutti un range.

Quando il range   di due o tre punti (ad es. 3-5 o 6-7 o 8-9), va letto con attenzione il descrittore che, nel "descrivere" il comportamento e gli esiti dell'apprendimento del candidato, riferisce un comportamento-base (chiamiamolo in questo modo) e ulteriori specificazioni che arricchiscono o attenuano la qualit  dell'apprendimento.

E' questo, a mio avviso, che consente ai commissari di decidere se dare ad es. 6 o 7, eccetera.

ALUNNI CON DISABILITA'

(art.20)

Testi normativi di riferimento:

- Legge 5 febbraio 1992, n.104 (*“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*)
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (*“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*)
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (*“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*)
- Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2020, n. 182, recante *“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”*

Premessa

Siamo tutti convinti che faccia parte del consolidato bagaglio normativo dei docenti di sostegno, come dei Consigli di classe, il paradigma generale per il quale la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame / colloquio hanno **un preciso INELIMINABILE DOCUMENTO DI RIFERIMENTO, per i candidati con disabilità o con DSA, rispettivamente nel P.E.I. o nel P.D.P.**

La O.M. n.53/2021 ha il merito di proporre un quadro di indicazioni essenziale, con alcuni “paletti” ben definiti, lasciando spazio alla specificità dei P.E.I. / P.D.P.

Vanno distinte, come dottrina generale, **DUE CATEGORIE** di alunni CON DISABILITA’.

E’ interessante rilevare che la OM n.53 entra nel merito **SOLO** della **“tipologia della prova di esame”** con alcune novità lessicali.

1. Funzione e ruolo del Consiglio di classe (CdCl):

- a) “Il consiglio di classe **STABILISCE LA TIPOLOGIA** della prova d’esame, **se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza** con quanto previsto all’interno del **piano educativo individualizzato (PEI)**”
- b) “Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti **sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica**” (ove l’esame in presenza sia ritenuto *inopportuno o di difficile attuazione*)

2. Funzione e ruolo della Sottocommissione:

- c) “Per **la PREDISPOSIZIONE e lo SVOLGIMENTO** della prova d’esame, la sottocommissione **può** avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente** durante l’anno scolastico”

- sono nominati dal presidente della commissione
- sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe
- acquisito il parere della sottocommissione

- d) Ove necessario, **adatta la griglia di valutazione della prova orale al PEI**


L’<adattamento> consiste, ove trattasi di prova equipollente, nel correlare al PEI gli indicatori della griglia di valutazione **attraverso la formulazione di specifici descrittori.**

1. Candidati con **tipologia della prova d’esame CON VALORE EQUIPOLLENTE** (vale a dire studenti che hanno seguito un percorso di apprendimento coerente con il profilo formativo e professionale in uscita, come da Dlgs. 61/2017).

- a) **Testo di riferimento** per la predisposizione e la conduzione del colloquio – prova di esame è **il P.E.I., con eventuale ulteriore documentazione allegata al Documento del CdC ed eventuali indicazioni riferite nello stesso “Documento del CdC”**; con particolare riferimento a:

- **personalizzazione del percorso** di apprendimento;
- **griglie di valutazione adottate** durante l’anno scolastico;
- **forme di assistenza fruita** durante l’anno sc. e richiesta per l’esame.

b) dalla consolidata letteratura relativa agli studenti con disabilità risulta inequivoca la categoria di <**PROVE EQUIPOLLENTI**>, che hanno cioè pari efficacia e validità):

- utilizzo di **MEZZI** TECNICI o **MODI** DIVERSI
 - oppure
 - sviluppo di **CONTENUTI** culturali e professionali che consentano di valutare che il candidato abbia raggiunto una **PREPARAZIONE** culturale e professionale **IDONEA per il rilascio del DIPLOMA**
- 

c) *La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina **il rilascio del titolo di studio conclusivo** del secondo ciclo di istruzione*

2. Candidati con **tipologia della prova d'esame CON VALORE NON EQUIPOLLENTE** (vale a dire, studenti che hanno seguito il cd. percorso differenziato)

a) **Testo di riferimento** per la predisposizione e la conduzione del colloquio – prova di esame è **il P.E.I. con eventuale ulteriore documentazione allegata al DOCUMENTO del CdC.:**

- candidati valutati **con voti e credito relativi unicamente al P.E.I.**
- **attestazione delle attività svolte**
- **griglie di valutazione adottate durante l'anno scolastico**
- assistenza garantita durante l'anno sc. e richiesta per l'esame

b) **Testi predisposti dalla COMMISSIONE D'ESAME:**

- sulla base della **documentazione fornita dal C.d.C.**, con riferimento alle materie studiate e ai contenuti e alle competenze acquisite;
- finalizzati al rilascio dell'**ATTESTATO di CREDITO FORMATIVO.**

c) Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una **prova d'esame non equipollente o che non partecipano agli esami**, è rilasciato **un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla

durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.

d) In ogni caso, si ponga attenzione alle indicazioni relative al diritto alla <privacy> dello **studente con disabilità** nella compilazione della documentazione.

3. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere **nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale**, è attribuito **per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI**. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

Faccio memoria del fatto che **la presenza del docente di sostegno NON** è prevista **in sede di valutazione finale**, proprio perché la Commissione d'esame è costituita da 6 docenti/Commissari e dal Presidente.

ALUNNI

DSA e BES

(art. 21 – *Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali*)

✚ **TESTI NORMATIVI** di riferimento:

- LEGGE 8 ottobre **2010, n. 170** (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”)
- LINEE GUIDA per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (allegate al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011)

1. Gli studenti con **disturbo specifico di apprendimento (DSA)**, **certificato** ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono **ammessi a sostenere l'esame di Stato** conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, **sulla base del piano didattico personalizzato (PDP)**.

Dunque, testo di riferimento è il **P.D.P. (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO)** e/o altra documentazione allegata al CdCI con l'indicazione di:

- le **modalità didattiche** che sono state utilizzate;
- le **forme di valutazione** utilizzate e documentate;
- gli elementi di **personalizzazione** del percorso di apprendimento e di formazione.

2. La Sottocommissione d'esame, **sulla base del PDP** e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, **individua le modalità di svolgimento della prova d'esame**. Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA **possono utilizzare**, ove necessario, **gli strumenti compensativi previsti dal PD**.

A mo' di esempio, **strumenti informatici**", ove siano stati utilizzati durante l'a.s.; **“dispositivi per l'ascolto di testi”** (formato “mp3”); in particolare, adottare **criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma**.

3. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma **conseguono il diploma** conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

4. Le sottocommissioni **adattano**, ove necessario, **al PDP la griglia di valutazione della prova orale** di cui all'allegato B.

CASI PARTICOLARI

- A. *I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del Decreto legislativo, hanno seguito **un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono **una prova DIFFERENZIATA** coerente con il percorso svolto, **NON EQUIPOLLENTE** a quelle ordinarie, finalizzata solo al **rilascio dell'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo. ...*
- B. ***I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la SOLA DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE ordinarie di lingua straniera**, sostengono **la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza** e, in caso di esito positivo, conseguono il **diploma** conclusivo del secondo ciclo di istruzione.*
- C. ***Studenti con altri bisogni educativi speciali:***
- ***non** è prevista alcuna **misura dispensativa** in sede d'esame*
 - *è **assicurato** l'utilizzo degli **strumenti compensativi** già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno*
 - ***conseguono il diploma** conclusivo del secondo ciclo di istruzione.*

ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

LA VERBALIZZAZIONE

(art.23)

- Occorre descrivere “le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame” “in maniera **sintetica e fedele**” e “**chiarendo LE RAGIONI per le quali si perviene alle DECISIONI assunte**”; porre particolare cura alle **DELIBERE** che devono essere “**congruamente motivate**” (c. 1 e 2);
- va utilizzato “l’applicativo <commissione WEB> salvo motivata **impossibilità**”, tenendo presente che, qualora ci si attenga al modello del Verbale di Commissione WEB, si ha un controllo <interno> della regolarità delle operazioni condotte dalla Commissione.

(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

(art.24)

1. **Ciascuna sottocommissione** d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla **valutazione finale** e all’elaborazione dei relativi atti **SUBITO DOPO la conclusione dei colloqui di propria competenza** (c.1).
2. Il “**punteggio finale complessivo in centesimi**” è “**il risultato della somma** dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti”. (c.2)
3. “Il **punteggio minimo complessivo per superare** l’esame di Stato è di **sessanta centesimi**”. (c.3)
4. **PUNTEGGIO INTEGRATIVO** (cd. BONUS):

La sottocommissione, in sede di riunione preliminare stabilisce “i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito **un credito scolastico di almeno cinquanta punti** e **un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti**”.

Si fa presente che è valutativamente corretto apprezzare la qualità del processo formativo, il peso dei risultati di apprendimento conseguiti, la capacità dimostrata di operare collegamenti, approfondimenti, riferimenti al profilo professionale, al fine di evitare arbitrarietà e inflazione di bonus.

5. **ATTRIBUZIONE della LODE**

“La sottocommissione **all’unanimità** può **motivatamente** attribuire la lode a coloro che conseguono **il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione** di cui al comma 4, a condizione che:

- abbiano conseguito **il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe**;
 - abbiano conseguito **il punteggio massimo previsto alla prova d’esame**” (c.5).
- La lode va trascritta sul Diploma e sulla certificazione integrativa.

6. **RELAZIONE del PRESIDENTE**

- ✓ I presidenti di commissione **possono** trasmettere **al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni** sulla base di un form telematico disponibile su “Commissione web”
 - sullo svolgimento della prova
 - sui livelli di apprendimento degli studenti,
 - nonché eventuali proposte migliorative dell’esame di Stato.
- ✓ **DELEGA al Dirigente Scolastico**: è facoltà del Presidente dare delega al Dirigente Sc. per compilazione, firma e consegna dei Diplomi.

PUBBLICAZIONE dei RISULTATI

(art. 25)

1. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato **al termine delle operazioni di cui all’articolo 23 all’albo dell’istituto sede della sottocommissione**,... con la sola indicazione della dizione “**Non diplomato**” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso (c.1).
2. Il punteggio finale è riportato, **a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame** (c.2).

Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

(art. 28)

... Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, **il Dirigente scolastico** o a chi ne fa le veci, è **responsabile** della custodia degli atti e dei documenti scolastici relativi agli Esami di Stato. **“In caso di accoglimento delle istanze di accesso agli atti e all'eventuale apertura del plico sigillato** che contiene gli atti predetti, il Dirigente/Coordinatore compie questa operazione *“alla presenza di due membri del personale dell'Istituzione Scolastica”*, redigendo un *“apposito verbale sottoscritto dai presenti”*, *che verrà sottoscritto dai presenti e inserito nel plico, che dovrà essere immediatamente risigillato.”*

a cura del dott. Pasquale Di Nunno